




**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Diritto all'oblio: giurisprudenza

Autore: Redazione | 22/03/2021



*Cos'è il diritto all'oblio, quando viene violato e in quali casi va escluso.  
Come bilanciare diritto di cronaca e diritto all'oblio.*

## Diritto all'oblio: quando sorge?

Il diritto all'oblio sorge allorquando il soggetto intenda porre fine alla evidenza di

una notizia riguardante il suo passato la cui permanenza, in un archivio on line, possa recare pregiudizio alla sua attuale reputazione.

**Corte appello Venezia sez. IV, 16/10/2020, n.2719**

## **Pubblicazione di una notizia su una testata online**

Va cassata la sentenza di merito che, in parziale accoglimento di un ricorso avverso la pubblicazione, su una testata giornalistica on line, della notizia (riportata col titolo: “Truffa Asl di Teramo per fornitura di protesi, patteggia otto mesi”) relativa al patteggiamento con cui si era chiuso un procedimento penale per frode in pubbliche forniture a carico dell’amministratore di società attiva nella distribuzione di dispositivi medicali, constatata la persistenza in rete dell’articolo per effetto dell’intervenuta indicizzazione (che comportava **illegittimo trattamento di dati personali e violazione del diritto all’oblio** del ricorrente), aveva disposto la cancellazione della notizia, senza: a) accertare se l’intervallo di tempo (un anno e otto mesi) intercorso tra il patteggiamento e il ricorso integrasse il fattore tempo presupposto dal diritto all’oblio; b) verificare (in caso di esito positivo dell’accertamento sub a) se, rispetto alla pubblicazione della notizia giornalistica in questione e al mantenimento della sua visibilità nell’archivio della testata giornalistica e in rete a seguito di consultazione effettuata con motori di ricerca, il diritto all’oblio del ricorrente prevalesse, o non, sui perduranti diritti di cronaca giudiziaria e archiviazione documentale; c) valutare se l’applicazione della misura della deindicizzazione della notizia dai motori generalisti fosse rimedio sufficiente.

**Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n.9147**

## **Rievocazione storiografica online**

La presenza nell’**archivio storico on line** di un quotidiano, di articoli di cronaca giudiziaria pubblicati anni prima nell’edizione cartacea dello stesso giornale, riguardanti fatti penalmente rilevanti riferiti all’attività imprenditoriale di un primario centro di imputazione di interessi economici rilevanti per la collettività, facente capo ad una persona nelle more deceduta, è giustificata dalla permanenza dell’interesse della collettività, ed in particolare del mondo economico, di “fare

memoria” di tali vicende, se l’editore ha provveduto alla “[deindicizzazione](#)” ed allo spontaneo aggiornamento degli articoli in questione, trattandosi di una soluzione idonea a **bilanciare i contrapposti interessi** in gioco, che pur consentendo la conservazione del dato personale pubblicato, lo rende però accessibile non più tramite gli usuali motori di ricerca presenti nella Rete, bensì, esclusivamente dall’archivio storico dello stesso quotidiano, in tale modo, garantendo altresì la totale sovrapponibilità, altrimenti irrimediabilmente compromessa, fra l’archivio cartaceo e quello informatico del medesimo giornale, funzionale al diritto della collettività ad essere informata correttamente sulle relative vicende.

**Cassazione civile sez. I, 27/03/2020, n.7559**

## **Notizie vecchie e diritto all’oblio**

Quando una **notizia di cronaca** del passato, diffusa a suo tempo nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, viene diffusa nuovamente a distanza di un lasso di tempo significativo a seguito di scelte editoriali, l’attività svolta dal giornalista riveste carattere storiografico.

Il diritto dell’interessato a **mantenere l’anonimato** sulla sua identità personale è prevalente, a meno che non sussista un interesse pubblico ai fatti ovvero il protagonista ricopra una funzione che lo rende pubblicamente noto. In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua connotazione del c.d. diritto all’oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti ed eventi del passato, ferma restando la libertà di stampa e informazione protetta garantita dall’art. 21 Cost., bisogna valutare l’interesse pubblico, concreto e attuale alla menzione di elementi identificativi di fatti e persone protagonisti della vicenda.

La menzione è lecita solo nel caso in cui si tratti di personaggi che destino l’interesse della collettività sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito. In caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell’onore.

**Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 22 luglio 2019 n. 19681**

# Diritto all'oblio ed elemento temporale

Il c.d. "diritto all'oblio", inteso quale proiezione dinamica del **diritto della persona** a che certe vicende della propria vita, che non presentino più i caratteri dell'attualità e dunque non siano più suscettibili di soddisfare un interesse apprezzabile della collettività a conoscerle, non trovino più diffusione nel pubblico va escluso qualora tra fatti da cui la vicenda si origina ed il momento finale della vicenda medesima sia trascorso un intervallo breve, innegabilmente insufficiente ad affievolirne l'interesse collettivo alla conoscenza e divulgazione.

**Tribunale Lucca, 19/01/2019, n.96**

## Sezioni Unite: bilanciamento del diritto di cronaca e del diritto all'oblio

Vanno rimessi gli atti al Primo Presidente della Corte per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, concernente il **bilanciamento del diritto di cronaca** (posto al servizio dell'interesse pubblico all'informazione) e del c.d. **diritto all'oblio** (posto a tutela della riservatezza della persona), alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale negli ordinamenti interno e sovranazionale.

**Cassazione civile sez. III, 05/11/2018, n.28084**

## Quando la libertà di stampa prevale sul diritto all'oblio?

Gli **archivi online degli archivi di stampa** sono un bene da proteggere perché garantiscono il diritto della collettività a ricevere notizie di interesse generale, che non è attenuato dal passare del tempo. La libertà di stampa prevale sul diritto all'oblio del singolo con riguardo alla diffusione di informazioni su procedimenti penali di interesse per la collettività, anche a distanza di anni. Nel raggiungere il giusto bilanciamento tra i diritti in gioco i giudici nazionali devono considerare se la notizia contribuisce a un dibattito di interesse generale, la notorietà della persona, l'oggetto del reportage, il comportamento precedente dell'interessato, il contenuto, la forma e le ripercussioni della pubblicazione e, all'occorrenza, anche

le modalità con le quali sono state acquisite eventuali fotografie. Spetta al giornalista scegliere le modalità di **divulgazione della notizia** nel rispetto delle regole deontologiche.

**Corte europea diritti dell'uomo sez. V, 28/06/2018, n.60798**

## **Quali sono i limiti del diritto all'oblio?**

Il diritto all'oblio può subire una compressione solo se la **diffusione dell'immagine o della notizia** riguarda un soggetto con un elevato grado di notorietà nella vita pubblica, se contribuisce a un dibattito di interesse pubblico, se v'è un **interesse** effettivo e attuale alla sua diffusione, se la notizia è veritiera e diffusa a soli fini informativi ed è stata data preventiva informazione all'interessato per l'esercizio del diritto di replica.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistenti tali requisiti quando la divulgazione, pur riguardando in personaggio pubblico, risponda esclusivamente a un interesse divulgativo e a finalità commerciali dell'autore).

Va cassata la sentenza di merito che, con riguardo alla diffusione di immagini relative a un episodio inidoneo ad aprire un dibattito di **pubblico interesse** (nella specie, rifiuto perentorio, da parte di un artista, di concedere un'intervista) a distanza di un lustro dalla loro registrazione, abbia escluso la violazione del diritto all'oblio in ragione della fama del personaggio rappresentato (molto noto, ma non investito di un ruolo primario nella vita pubblica).

[Cassazione civile sez. I, 20/03/2018, n.6919](#)

## **Confine tra cronaca e diritto all'oblio**

Il diritto di cronaca, quale diritto soggettivo pubblico, è ricompreso nel più ampio concetto di libera manifestazione del pensiero e della stampa, scontrandosi tuttavia, sempre, con il diritto all'oblio e alla riservatezza riconosciuto ai protagonisti dei fatti di cronaca più noti, richiedendo caso per caso un bilanciamento tra le posizioni contrapposte mediante un'equa valutazione dell'interesse pubblico alla notizia e la rilevanza penale di questa, il grado di notorietà dell'interessato ed eventuali lesioni dell'immagine o altri danni che possano derivarne, con la precipua previsione del diritto di replica al protagonista.

**Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 5 novembre 2018 n. 28084**

## **Quando limitare il diritto all'oblio**

In tema di diritto alla riservatezza, dal quadro normativo e giurisprudenziale nazionale (artt. 2 Cost., 10 c.c. e 97 della l. n. 633 del 1941) ed europeo (artt. 8 e 10, comma 2, della CEDU e 7 e 8 della c.d. "Carta di Nizza"), si ricava che il diritto fondamentale all'oblio può subire una compressione, a favore dell'ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza dei seguenti specifici presupposti: 1) il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia a un dibattito di interesse pubblico; 2) l'interesse effettivo e attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali); 3) l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese; 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico.

(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno avanzata da un noto cantautore, a seguito della trasmissione su una rete televisiva, a oltre cinque anni dall'accaduto, delle immagini relative al suo rifiuto di rilasciare un'intervista accompagnate da commenti denigratori).

**Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 20 marzo 2018 n. 6919**

## **Lesione del diritto all'oblio da parte dei gestori di motori di ricerca su internet**

Sussiste la giurisdizione dell'Autorità garante per la **protezione dei dati personali** nei confronti di una società italiana, quale stabilimento della società di

diritto irlandese facente parte del medesimo gruppo che gestisce servizi di ricerca su internet in Europa, in relazione alla richiesta della rimozione dei risultati da parte di un soggetto residente in Italia.

Difatti, nel caso in cui il ricorrente lamenti la lesione del proprio diritto all'oblio, il danno può legittimamente ritenersi prodotto solo nel paese di origine del soggetto che si assume leso in base alle disposizioni del Reg. 2012/1215/UE.

Allo stesso modo, in vista dell'obiettivo della tutela efficace e completa del **diritto alla vita privata**, perseguito da Dir. 95/46/CE, l'espressione «nel contesto delle attività di uno stabilimento» di cui all'art. 4 della medesima direttiva, in tema di legge applicabile, non può ricevere un'interpretazione restrittiva, cosicché il trattamento dei dati personali per cui è causa deve assumersi effettuato appunto nel contesto dell'attività commerciale e pubblicitaria svolta dalla società italiana, quale stabilimento nel territorio italiano della società irlandese, titolare dei servizi di **ricerca via internet**.

**Tribunale Milano sez. I, 04/01/2017, n.12623**

## **Pubblicazione di notizie su vicende private del magistrato**

La **pubblicazione di notizie** (nella specie, attinte illegittimamente dagli atti di un fascicolo custodito nell'archivio del Consiglio superiore della magistratura, al fine di darne copia a un giornalista che avrebbe poi provveduto alla divulgazione) relative a procedimenti disciplinari su vicende riguardanti la vita privata di un magistrato e assai risalenti nel tempo, in mancanza di interesse pubblico attuale alla conoscenza del fatto, determina violazione del diritto all'oblio.

**Cassazione penale sez. VI, 07/07/2016, n.39452**

## **Nesso di causalità, principio di proporzionalità e Data Protection**

L'illecito protrarsi del **trattamento dati** giustifica l'accoglimento della pretesa risarcitoria ex art. 15 d.lg. n. 196 del 2003 quando - secondo una valutazione bilanciata del diritto di cronaca e del diritto all'oblio - il mantenimento del diretto

ed agevole accesso sul web alla risalente notizia di cronaca esorbita dal fine del lecito trattamento d'**archiviazione online** ledendo i diritti all'identità e alla reputazione dell'interessato.

[Cassazione civile sez. I, 24/06/2016, n.13161](#)

## **Oblio e responsabilità**

In tema di **responsabilità del motore di ricerca** per **violazione del diritto all'oblio** online, il trascorrere del tempo e il ruolo ricoperto nella vita pubblica dall'interessato sono presupposti imprescindibili di giudizio. Nell'ottica del bilanciamento tra i diritti di pari rango, appurato il non apprezzabile lasso di tempo trascorso e il carattere di persona pubblica rivestito dal ricorrente, l'interesse pubblico a essere informati deve prevalere sul diritto all'oblio.

**Tribunale Roma sez. I, 03/12/2015, n.23771**

## **Diritto all'oblio e archivi online**

La **tutela del diritto all'oblio** (crocevia dei diritti fondamentali di riservatezza e di cronaca) presuppone un'attenta valutazione della tipologia e del veicolo di trasmissione dell'informazione, nonché dell'interesse pubblico alla conservazione della memoria della notizia.

È sproporzionata (avuto riguardo all'interesse alla memoria dell'informazione) la domanda di rimozione di un articolo (lecito al momento della pubblicazione) dall'**archivio online** di un giornale, potendo l'interessato chiederne solo l'aggiornamento.

**Tribunale Milano sez. I, 16/09/2014, n.10978**

## **Diffamazione a mezzo stampa e diritto all'oblio**

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali non siano pubblicamente rievocate (nella specie, il cd. diritto all'oblio era invocato in relazione a un'antica militanza in bande



terroristiche) trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo e attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto (nella specie, il ritrovamento di un arsenale di armi nella zona di residenza dell'ex terrorista) trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l'attualità, diversamente risolvendosi il pubblico e improprio collegamento tra le due informazioni in un'illecita lesione del diritto alla riservatezza.

**Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 26 giugno 2013 n. 16111**

## **Note**

*Autore immagine: diritto all'oblio di [Casimiro PT](#)*